

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il 9 giugno 1998, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Tattarini, Nardone, Oliverio, Di Stasi, Caruano, Rubino Paolo, Malagnino, Rava, Sedioli, Trabattoni, Rossiello e Occhionero, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente:

«5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purchè le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima

area viticola e il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri».

IL PRESIDENTE